



Diritto & Fisco

Capital

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

Class Editori

Dall'Oiv le nuove regole (al via dal 2027) per la stima di aziende, beni, strumenti e immobili

Principi di valutazione rivisti Solo tre tipi di incarico. Processi adeguati alla complessità

DI RAFFAELE MARCELLO

Pronta la versione definitiva dei Principi italiani di valutazione (Piv), le regole e i criteri tecnici emanati dall'Organismo italiano di valutazione (Oiv) per guidare gli esperti nella stima credibile del valore di aziende, beni, strumenti finanziari e immobili. La nuova edizione rivede gli incarichi, introduce in modo esplicito la scalabilità del processo e rafforza l'attenzione sulla base informativa e sulla responsabilità dell'esperto. Applicazione dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata. Dal 21 settembre l'Oiv ha reso consultabile sul proprio sito la nuova edizione dei Piv, approvata dal Consiglio dei garanti. Conclusi così il percorso avviato con l'Exposure Draft, per professionisti e imprese comincia la fase di adeguamento. Le nuove regole interessano non soltanto le valutazioni connesse alle operazioni straordinarie, ma anche quelle richieste in sede di bilancio, nei contenziosi e nei procedimenti previsti dalla legge.

L'edizione 2026 rappresenta la prima revisione organica dell'impianto introdotto nel

2015. L'obiettivo è avvicinare ulteriormente i Piv agli International Valuation Standards, senza rinunciare alle specificità del contesto professionale e giuridico italiano. La nuova edizione è articolata in due volumi: il primo raccoglie i principi, il secondo il relativo Razionale, nel quale sono illustrate le ragioni e le logiche che ne sostengono l'applicazione.

Tre tipologie di incarico. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la classificazione degli incarichi. Le cinque tipologie previste dai Piv 2015 vengono ricondotte, in sostanza, a tre: valutazione, parere di congruità finanziaria (fairness opinion) e revisione della valutazione o del parere di congruità svolti da un altro esperto (valuation review). Non figurano più come categorie autonome il parere valutativo e il calcolo valutativo.

La semplificazione della tassonomia non riduce, però, il livello di responsabilità dell'esperto. Al contrario, rende più evidente che la conformità ai Piv non può essere affidata al solo modello di calcolo. Deve essere coerente l'intero processo: definizione dell'incarico, raccolta e selezione delle informazioni, scelta dei meto-



E' la prima revisione organica dell'impianto introdotto nel 2015. Obiettivo: avvicinare i Piv agli International valuation standard

di, formulazione delle ipotesi e determinazione finale del valore.

La valutazione diventa scalabile. I nuovi Piv riconoscono in modo esplicito il principio di proporzionalità, o scalabilità. Il processo valutativo può quindi essere modulato in funzione della complessità dell'oggetto, della finalità dell'incarico e della qualità delle informazioni disponibili, senza che ciò comporti una riduzione dei requisiti essenziali richiesti dai principi. Il tema assume un rilievo particolare nelle Pmi, dove pianificazione, controllo e reporting hanno spesso un grado di strutturazione diverso rispetto alle imprese di maggiori dimensio-

ni.

Scalabilità non significa, dunque, valutazione "leggera". L'esperto resta tenuto a spiegare le eventuali carenze della base informativa e a valutarne gli effetti sul lavoro svolto. Particolare attenzione va posta alle limitazioni informative e alla loro natura oggettiva, cioè alla circostanza che esse sarebbero incontrate anche da un altro valutatore diligente posto nelle stesse condizioni.

Più attenzione a informazioni e rischi. La qualità della base informativa e delle previsioni assume un peso ancora maggiore. Piano, scenari, rischi e tassi devono essere costruiti e utilizzati in modo coe-

rente. Il tasso di attualizzazione non può trasformarsi in un correttivo generico di previsioni poco attendibili: se i flussi prospettici non sono ragionevoli, il problema va affrontato alla fonte e non compensato attraverso un maggior premio per il rischio.

La struttura dei Piv dedica sezioni specifiche alla valutazione di aziende e rami d'azienda, partecipazioni, strumenti finanziari, immobili, macchinari e infrastrutture, attività immateriali, startup e passività, comprese quelle potenziali. Una parte distinta riguarda inoltre le applicazioni particolari: acquisizioni, cessioni e fusioni, valutazioni legali, stima dei danni, trasformazioni, ristrutturazioni e valutazioni ai fini di bilancio. Il tratto comune della revisione è il maggiore rilievo attribuito al processo rispetto al solo risultato numerico. Mandato, informazioni disponibili, ipotesi, rischi, scelta dei metodi e motivazione delle conclusioni devono risultare tra loro coerenti. Dal 2027, dichiarare una valutazione conforme ai Piv significherà quindi poter ricostruire e verificare il percorso seguito dall'esperto, non soltanto il valore indicato nella relazione.

© Riproduzione riservata

Per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica cambiano le tariffe (anche al rialzo)

Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rimodulazione dei costi per le prestazioni di assistenza protesica e aggiornamento dei criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali. E' quanto prevede il decreto del 7 agosto 2026 in materia di tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica in G.U. n. 218 del 19 settembre.

Nello specifico, il provvedimento del Ministero della Salute ridefinisce i valori massimi di riferimento per la remunerazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale rivedendo, talvolta a rialzo, 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica.

Scendendo nel particolare, il nuovo tariffario nazionale, entrato in vigore nella giornata di ieri, comprende visi-

te mediche, esami diagnostici, procedure ambulatoriali, dispositivi destinati alle persone con disabilità o della terza età con particolari patologie e l'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione è stimato intorno al 5,8% anche se le variazioni sono molto diverse a seconda della prestazione.

Ad esempio, tra gli aumenti più corposi abbiamo la visita cardiologica con elettrocardiogramma che passa da 33,60 a 38 euro, l'agoaspirato della mammella che cresce da 31,25 a 36,50 euro mentre l'elettrocardiogramma aumenta da 11,60 a 12,05 euro. Invece molte altre prime visite specialistiche subiranno un incremento di 1 euro tra cui quelle: neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche, gastroenterologiche, oculistiche, dermatologiche, allergologiche e otorinolaringoi-

triche.

Ritocchi ancora più contenuti riguardano alcune delle prestazioni più comuni come la spirometria semplice che aumenta da 24 a 24,90 euro, l'elettrocardiogramma da 11,60 a 12,05 euro e il prelievo venoso che registra un incremento di 50 centesimi arrivando a toccare quota 4,30 euro.

E' giusto chiarire che l'incremento della tariffa non si traduce automaticamente in un aumento equivalente della spesa a carico del paziente poiché il ticket resta legato alle regole regionali e al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta medica.

In ogni caso, la maggior parte delle prestazioni resterà invariata poiché il nomenclatore nazionale ne comprende più di duemila; tra queste: la visita specialistica di controllo da 17,90 euro, la radiografia del torace da 15,45 euro, l'ecografia dell'addome

inferiore da 37,80 euro, l'ecografia ginecologica da 30,95 euro e la densitometria ossea lombare o femorale da 31,50 euro; ragionamento identico per diversi esami di laboratorio come l'emocromo, colesterolo, glicemia, creatinina, trigliceridi, TSH e VES. Inoltre, la revisione delle tariffe non modifica il regime delle esenzioni e manterranno il diritto all'esonero dai ticket le categorie previste per reddito ed età, disoccupazione, pensione sociale, pensione minima, invalidità, patologie croniche e rare, gravidanza e screening oncologici. Infine, la revisione determinerà un maggiore impatto sulla finanza pubblica pari a 210,7 milioni di euro all'anno; per il 2026, considerando l'entrata in vigore a settembre, l'onere stimato è di circa 70 milioni di euro.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata